

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1958

Disposizioni relative alle spese per il procedimento di riscossione
dei contributi assicurativi obbligatori

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto a Voi il disposto di cui all'articolo 461 del Codice di procedura civile per cui tutte le controversie di cui all'articolo 459 stesso codice sono sempre, in primo grado, di competenza del Tribunale.

Consegue a ciò che sia sempre di competenza del Tribunale anche il procedimento per la riscossione dei contributi obbligatori non pagati. Per il pagamento di tali arretrati gli istituti assicuratori si avvalgono normalmente del procedimento ingiuntoriale. E dovendo provvedere a mezzo di procuratore questi allega alla richiesta di decreto ingiuntivo anche la nota di quanto gli spetta per onorari di procuratore e di avvocato. Molto spesso il ricorso per ingiunzione è costituito da un semplice stampato riempito opportunamente con le cifre, ma, a tenore di tariffa si devono liquidare onorari di avvocato che talvolta eguagliano o superano l'importo di capitale.

E, specie nelle grandi città, si vedono veri pacchi di decreti ingiuntivi così presentati per i quali si finiscono a liquidare, in complesso, centinaia di migliaia di lire.

Ciò non rappresenterebbe un grave difetto se in realtà le spese così liquidate non andassero a gravare normalmente su ditte già in dissesto e per questo morose agli effetti dei contributi e non costituissero in realtà ragione di giusta lamentela da parte dei condannati al pagamento.

Ecco perchè sembra logico stabilire che per i ricorsi per ingiunzione relativi alla percezione di contributi assicurativi obbligatori siano dovuti soltanto gli onorari di procuratore.

Sembra al proponente che il disegno di legge si inquadri in una politica di moralizzazione e di serietà quale è voluta dai cittadini italiani di tutte le classi e di tutte le idee. Egli perciò confida nella Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per il procedimento ingiuntivo relativo alla riscossione dei contributi obbligatori per le assicurazioni sociali, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, e le malattie professionali, per gli assegni familiari e, per ogni altra forma di assistenza o previdenza obbligatoria, nonchè delle relative penalità, sono ripetibili dalla parte condannata soltanto gli onorari di procuratore. Nulla è innovato per l'eventuale giudizio di opposizione.